

STATUTO G.S.FRAORE

1 Costituzione e finalità

- 1.1 Costituzione e sede. E' costituita una Società Sportiva nella forma di Associazione, sotto la denominazione “G.S.FRAORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede a Parma in Via Macchione 1 Fraore che di seguito verrà anche chiamata Associazione.
- 1.2 L'Associazione è apartitica, apolitica senza scopo di lucro e ha carattere di volontariato.
- 1.3 L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
- 1.4 L'Associazione si affilia alle Federazione Nazionali Sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nelle discipline in cui svolge attività sportive e sociali, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le norme e disposizione statutarie delle FNS e degli Enti di promozione sportiva purchè non in contrasto con le leggi vigenti e con i regolamenti del CONI. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FNS e degli Enti di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico. Costituiscono parte integrativa del presente Statuto le norme delle FNS e degli Enti di promozione le norme relative all'organizzazione o alla gestione della società.
- 1.5 L'Associazione ha per scopo l'esercizio, la diffusione e l'insegnamento delle discipline sportive a carattere dilettantistico in generale, nonché l'organizzazione di manifestazioni agonistiche e non agonistiche, di intrattenimento e didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive esercitate con spirito ed intendimenti che trovino il loro fondamento in un rapporto di amicizia e lealtà con tutti nell'osservanza delle vigenti leggi.
- 1.6 La collaborazione e l'amicizia sono alla base dei rapporti con le altre società sportive.
- 1.7 L'onestà e la serietà come metodo di rapporto con l'associazionismo sportivo, le federazioni, il CONI..
- 1.8 La sede del G.S. FRAORE deve essere sempre in locali siti nella località medesima.
- 1.9 Il colore sociale è l'AZZURRO.
- 1.10 Lo stemma sociale è uno scudo pentagonale, con fondo azzurro, obliquamente attraversato da una corsia che divide in due un pallone stilizzato. Nella corsia su fondo azzurro, in bianco, vi la scritta FRAORE, mentre sempre su fondo azzurro, in bianco, le lettere G (Gruppo) e S (Sportivo) sono rispettivamente ai vertici superiori del pentagono. Lo stemma descritto è regolarmente depositato, e si diffida chiunque all'uso dello stesso se non autorizzato dal Consiglio Direttivo e in base alle vigenti leggi in materia.

2 Soci

- 2.1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi

fissati dal presente Statuto, nel rispetto del principio di democrazia interna.

- 2.2 Sono Soci tutti coloro che hanno versato la quota Sociale per l'anno in corso e che siano maggiorenni.
- 2.3 Sono Soci coloro che per opere o donazioni o incarichi svolti a favore della Associazione hanno dato un notevole contributo allo sviluppo della stessa
- 2.4 Sono Soci gli atleti tesserati con la Società che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che abbiano versato la quota di adesione per l'anno sportivo in corso.
- 2.5 Per essere ammessi bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un membro di esso, con descrizione delle generalità e la dichiarazione di attenersi allo Statuto.
- 2.6 La domanda dà diritto immediato di ammissione. Il Consiglio Direttivo ratificherà la domanda entro 30 (trenta) giorni. Nel caso la domanda sia respinta, si potrà far ricorso durante la riunione dell'Assemblea ordinaria.
- 2.7 I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, alla collaborazione nello svolgimento delle attività sportive, alla collaborazione nella elaborazione dei programmi.
- 2.8 I Soci possono essere espulsi, quando agiscono in contrasto con la Società e lo Statuto, per morosità non giustificata, per condotta privata pubblica riprovevole.
- 2.9 L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta.
- 2.10 I Soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento alla riunione dell'Assemblea ordinaria.
- 2.11 I Soci che assolveranno a cariche sociali svolgeranno l'incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, nell'adempimento del loro incarico.
- 2.12 Le attività non derivate da incarichi sociali dei Soci, debbono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo o provvisoriamente dal Segretario, sino alla ratifica del Consiglio Direttivo
- 2.13 I Soci formano l'Assemblea Generale dei Soci.
- 2.14 I Soci possono chiedere a maggioranza la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in sessione straordinaria con O.d.G. che non preveda lo scioglimento della Società.

3 Entrate e patrimonio sociale

- 3.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - 3.1.1 quote sociali;
 - 3.1.2 contributi di Enti pubblici e privati;
 - 3.1.3 sponsorizzazioni e pubblicità;
 - 3.1.4 elargizioni straordinarie dei Soci;
 - 3.1.5 incassi del Circolo sportivo e attività collaterali;

- 3.1.6 incassi dei tornei e partite ufficiali
- 3.1.7 gestione dei centri di formazione fisico/sportiva;
- 3.1.8 ogni entrata che concorre ad incrementare i fondi sociali, purchè legati e non in contrasto con il presente Statuto.
- 3.2 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
 - 3.2.1 attivo sociale;
 - 3.2.2 materiale ed attrezzature sportiva;
 - 3.2.3 attrezzatura fissa e mobile necessaria al funzionamento del Circolo Sportivo.
 - 3.2.4 attrezzatura fissa e mobile necessaria per il funzionamento del centro sportivo di Fraore e degli impianti in cui si svolgono le attività sportive e sociali;
 - 3.2.5 trofei e premi vinti dalle squadre ed atleti della Società

4 Periodi sportivi e sociali

- 4.1 L'anno sociale (amministrativo) va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno.
- 4.2 La contabilità va riferita all'anno sociale come pure i bilanci di previsione.
- 4.3 L'anno sportivo varia secondo le discipline sportive.
- 4.4 La chiusura dell'anno sportivo deve coincidere con la programmazione sportiva per l'anno successivo, con un periodo che può essere scelto dal Consiglio Direttivo fra il 15 Giugno e il 15 Novembre, e potrà essere diverso da specialità a specialità.
- 4.5 Alla fine di ogni esercizio Sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto annuale ed un bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I documenti anzidetti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Copie dei bilanci dovranno essere a disposizione dei Soci presso la sede Sociale, nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea che dovrà approvarli. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiranno alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui art. 3.

Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge del 23.12.1996, n. 662 e salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5 Organi sociali

- 5.1 Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - 5.1.1 Assemblea Generale dei Soci;

- 5.1.2 Il Predidente della Polisportiva;
 - 5.1.3 Il Consiglio Direttivo;
 - 5.1.4 L'Ufficio di Presidenza;
 - 5.1.5 Il Segretario;
 - 5.1.6 I Presidenti di settore;
 - 5.1.7 Il Responsabile del Circolo Ricreativo;
 - 5.1.8 Il Tesoriere;
 - 5.1.9 I Sindaci revisori;
- 5.2 In caso di assenza di uno di questi organi sociali l'anno sociale deve essere invalidato e convocata un'Assemblea Straordinaria per la verifica della situazione e l'inizio di un nuovo iter sociale che comunque scadrà nei termini temporali previsti dal presente Statuto.
- 5.3 Alla conclusione dell'Assemblea Generale dei Soci gli organi sociali di cui ai punti 5.1.1-5.1.9 devono essere eletti entro il 15 Aprile dell'anno sociale in corso.

6 Assemblea generale dei Soci

- 6.1 L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 6.2 L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in sessione straordinaria, ordinaria ed elettiva.
- 6.3 L'Assemblea Generale dei Soci è convocata una volta ogni anno dispari in sessione ordinaria entro il mese di Marzo.
- 6.4 L'Assemblea Generale dei Soci è convocata una volta ogni anno pari in sessione elettiva entro il mese di Febbraio.
- 6.5 L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in sessione straordinaria dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo, o dalla maggioranza dei Soci aventi diritto con richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea, il quale la convocherà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6.6 L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata per avviso affisso nelle bacheche sociali almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a cura del Segretario della Associazione.
- 6.7 L'Assemblea Generale dei Soci è costituita in prima convocazione dalla metà più uno dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione (30 minuti dopo la prima convocazione) è regolarmente costituita con la presenza dei 2/10 degli aventi diritto, escluso il caso dell'Assemblea Straordinaria.
- 6.8 L'Assemblea Generale dei Soci in sessione straordinaria è costituita solo alla presenza della metà dei Soci aventi diritto entro 30 minuti dalla convocazione, escluso il caso di scioglimento della Società.
- 6.9 All'Assemblea Generale dei Soci, gli aventi diritto possono partecipare solo singolarmente senza deleghe.

- 6.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un membro dell'Ufficio di Presidenza in assenza del Presidente.
- 6.11 Il Presidente dell'Assemblea Generale eleggerà il Segretario della riunione che sarà un Socio, il quale redigerà il verbale della riunione.
- 6.12 Le votazioni non elettive sono a voto palese.
- 6.13 In caso di votazione elettiva il Presidente formerà una commissione elettorale formata da 3 (tre) soci che avrà il compito di promuovere, controllare, dirigere le operazioni elettorali secondo le norme del presente Statuto.
- 6.14 L'Assemblea Generale in sessione elettiva, elegge il Consiglio Direttivo con votazione segreta da parte dei Soci, i quali esprimeranno su scheda unica da 1 (uno) a 15 (quindici) preferenze individuali degli aventi diritto.
- 6.15 Le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere modificate se non con delibera di Assemblea successiva.
- 6.16 L'Assemblea Generale dei Soci, discute e approva o bocchia le relazioni tecniche e finanziarie dell'anno sociale passato.
- 6.17 L'Assemblea generale dei soci può proporre modifiche allo Statuto con l'approvazione dei 2 terzi degli aventi diritto al voto.
- 6.18 L'Assemblea Generale dei Soci approva a maggioranza salvo i casi previsti dal presente Statuto.
- 6.19 L'Assemblea Generale dei Soci, discute eventuali ricorsi dei Soci verso il provvedimento di espulsione, documenti presentati per iscritto da singoli Soci, dal Consiglio Direttivo o da membri di esso e decide.

7 IL PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA

- 7.1 Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della Società.
- 7.2 Il Presidente dell'Associazione è eletto dai membri del Consiglio Direttivo fra uno dei componenti il Consiglio stesso.
- 7.3 Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci.
- 7.4 Il Presidente dell'Associazione propone gli incarichi specifici del Consiglio Direttivo il quale ratifica o respinge le proposte.
- 7.5 Il Presidente dell'Associazione può convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo, con lettera scritta a tutti i Consiglieri.
- 7.6 Il Presidente dell'Associazione dirige la Società in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo
- 7.7 Il Presidente dell'Associazione, in caso di voto contrario alla proposta di incarichi all'interno del Consiglio Direttivo può riproporre una sola volta il nominativo bocciato.
- 7.8 Il Presidente dell'Associazione, può respingere le delibere del Consiglio Direttivo una sola

volta, in caso di ripresentazione deve confermare la delibera.

- 7.9 Il Presidente dell'Associazione deve confermare o respingere tutte le delibere del Consiglio Direttivo entro 5 giorni dalla votazione.
- 7.10 In caso di impossibilità da parte del Presidente di rappresentare la Società, la delega di Rappresentante Ufficiale è affidata al Vice Presidente Anziano.
- 7.11 Il Presidente dell'Associazione può conferire deroga ai membri dell'Ufficio di Presidenza purchè siano anche tecnici sociali.
- 7.12 Il Presidente può rassegnare le dimissioni, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui siano accettate, sarà il Vice Presidente Anziano a rappresentare la Società senza sostituire il Presidente per la rimanenza del biennio Sociale.
- 7.13 In attività di urgente esercizio delle funzioni Presidenziali queste possono essere svolte dal Segretario, temporaneamente, e preventivamente concordate con l'Ufficio di Presidenza.

8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della società ed è l'espressione della volontà dell'Assemblea Generale dei Soci.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 15 Soci eletti a maggioranza dalla Assemblea Generale dei Soci.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico ed organizzativo dell'Associazione.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei Soci.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza salvo i casi previsti dal presente Statuto.
- 8.7 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
 - 8.7.1 Il Presidente
 - 8.7.2 I Vice Presidenti
 - 8.7.3 Il Segretario
 - 8.7.4 Il Responsabile alle relazioni pubbliche, addetto stampa e alle classifiche
 - 8.7.5 Il Responsabile del Circolo Ricreative e delle attività Ricreative
 - 8.7.6 I Presidenti di Settore
 - 8.7.7 Il Tesoriere
 - 8.7.8 Il Responsabile del Centro Sportivo
 - 8.7.9 Il Magazziniere.
- 8.8 Il Consiglio Direttivo regola secondo il regolamento interno il funzionamento del Circolo

Ricreativo e del Centro Sportivo.

- 8.9 Il Consiglio Direttivo ratifica e revoca la nomina degli istruttori, la partecipazione ai campionati, ai tornei, alle manifestazioni di ogni settore, componente la polisportiva.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota sociale annuale minima di adesione e la quota sociale di adesione sportiva per i soci atleti.
- 8.11 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.
- 8.12 Il Consiglio Direttivo delibera circa l'ammissione dei Soci, la sospensione o la radiazione.
- 8.13 l'O.d.G. del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario su proposte dei Consiglieri con richiesta scritta o verbale prima della riunione.
- 8.14 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta straordinaria una volta al mese in data fissa stabilita dal Consiglio e resa pubblica, presso la sede e il centro sportivo con l'affissione dell'avviso di convocazione da parte del Segretario.
- 8.15 Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o da 3/4 dei Consiglieri con richiesta scritta al Segretario.
- 8.16 Il Consiglio Direttivo è costituito in prima convocazione dai 2/3 dei membri effettivi, in seconda convocazione è costituito con la metà più uno dei membri effettivi.
- 8.17 Il Consiglio Direttivo durante il suo operare è un'Assise Pubblica e possono partecipare i Soci senza diritto di voto, salvo in casi in cui si discutano casi personali, radiazioni, sospensioni di Soci o durante la riunione per l'assegnazione degli incarichi.
- 8.18 Le riunioni saranno verbalizzate dal Responsabile delle Relazioni Pubbliche ed i verbali firmati dal Segretario dell'Associazione.
- 8.19 I verbali delle riunioni dovranno essere conservati per anni 10.
- 8.20 I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare le dimissioni con lettera scritta e firmata inviata al Presidente. Verranno sostituiti dal primo dei non eletti.
- 8.21 I membri del Consiglio Direttivo devono partecipare alle riunioni mensili. I membri del Consiglio che partecipano a sole 6 (sei) riunioni in un anno possono essere destituiti dal Consiglio stesso con semplice votazione a maggioranza, se non giustificheranno le loro assenze.
- 8.22 Il Consiglio Direttivo stabilisce i limiti e le attività sociali che saranno svolte dal responsabile alle relazioni pubbliche, addetto stampa, statistiche e classifiche e dal Responsabile delle Attività Ricreative.
- 8.23 E' vietato ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive.

9 UFFICIO DI PRESIDENZA

- 9.1 L'Ufficio di Presidenza è un organo consultivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario.
- 9.2 L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente che ne coordina l'attività.
- 9.3 L'ufficio di Presidenza, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente

dell'Associazione o il Segretario lo ritengano utile ed importante.

- 9.4 Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non terminano con votazioni ma con proposte da portare all'attenzione del Consiglio Direttivo, o con pareri che il Segretario utilizzerà nell'attività di ordinaria amministrazione.
- 9.5 I membri dell'Ufficio di Presidenza non possono avere incarichi di tecnico sociale salvo deroga approvata dal Presidente dell'Associazione.
- 9.6 In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'Ufficio di Presidenza svolgerà le funzioni di ordinaria amministrazione e convocherà l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci entro 30 giorni.

10 I PRESIDENTI DI SETTORE

- 10.1 Il Presidente di Settore è un membro del Consiglio Direttivo incaricato dal Consiglio Direttivo stesso a rappresentare sul piano sportivo la Società nel settore a lui assegnato e a sviluppare nel settore le linee indicate dal Consiglio Direttivo.
- 10.2 Il Presidente di Settore propone al Consiglio Direttivo la politica sportiva e tecnica da seguire.
- 10.3 Il Presidente di Settore propone al Consiglio Direttivo la nomina dei suoi collaboratori e dei tecnici del settore.
- 10.4 Il Presidente di Settore può rappresentare la Società negli organismi federali del settore rappresentato.
- 10.5 I Presidenti di Settore collaborano con il Tesoriere alla raccolta delle quote dei soci atleti.

11 IL SEGRETARIO

- 11.1 Il Segretario è un membro del Consiglio Direttivo da quest'incaricato di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.
- 11.2 Il Segretario compie tutti gli atti indicati dal presente statuto, utili all'ordinaria amministrazione e al regolare svolgimento dell'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione.
- 11.3 Il Segretario convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.
- 11.4 Il Segretario redige l'O.d.G. delle riunioni del Consiglio Direttivo secondo i criteri sportivi e amministrativi stabiliti dal presente Statuto.
- 11.5 Le decisioni assunte dal Segretario sono vincolanti per tutti i Soci, e membri del Direttivo sino alla riunione del Consiglio Direttivo stesso.
- 11.6 Il Segretario può rappresentare sul piano legale la Società con delega del Presidente.
- 11.7 Tutte le attività amministrative, legali, sociali, sportive, devono attenersi alle decisioni del Segretario in caso di urgente necessità, in attesa della delibera del Consiglio Direttivo.
- 11.8 Il Segretario tiene l'elenco degli atleti, dei soci e delle formazioni.

- 11.9 Il Segretario della Società può rappresentare la Società in organismi federali delle federazioni a cui è affiliata.
- 11.10 Il Segretario è il rappresentante della Società presso le Amministrazioni Comunali dei paesi in cui l'Associazione svolge attività.
- 11.11 Il Segretario redige il bilancio sportivo dell'anno sociale trascorso e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
- 11.12 L'attività presso il Centro Sportivo, sia sportiva, sociale, che di manutenzione o modifica delle strutture sarà coordinata dal Segretario in collaborazione con il Responsabile del Centro e i Presidenti di Settore.
- 11.13 L'autorizzazione per l'eventuale uso del centro sportivo da parte di associazioni esterne sarà data dal segretario con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 11.14 Il Segretario indica al Consiglio Direttivo un socio membro del Consiglio come suo Vice.

12 IL TESORIERE

- 12.1 Il Tesoriere è un Socio incaricato dal Consiglio Direttivo a rivestire la carica specifica.
- 12.2 Il Tesoriere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
- 12.3 Il Tesoriere redige il bilancio amministrativo dell'anno sociale passato e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
- 12.4 Il parere del Tesoriere è vincolante in ogni atto d'ordinaria amministrazione svolto dai singoli membri del Consiglio Direttivo.
- 12.5 Il Tesoriere riscuote le quote dei Soci e ne tiene il registro.
- 12.6 Il Tesoriere redige il registro del patrimonio sociale.
- 12.7 Il Tesoriere terrà i libri contabili secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti.
- 12.8 Il Tesoriere con delega del Presidente dell'Associazione può svolgere atti amministrativi.
- 12.9 Il Tesoriere è il coordinatore amministrativo del Circolo Sportivo.

13 I SINDACI REVISORI

- 13.1 I Sindaci Revisori sono Soci che controllano la regolarità, secondo le norme del presente Statuto, dell'attività sportiva ed amministrativa della società e dei suoi componenti.
- 13.2 I Sindaci Revisori sono in numero di tre e sono i Soci che risultano fra i primi 3 (tre) non eletti nel Direttivo.
- 13.3 I Sindaci Revisori non possono contemporaneamente assumere altre cariche sportive, sociali o presso federazioni a cui è affiliata la società.
- 13.4 I Sindaci Revisori si riuniscono almeno una volta l'anno e controllano il bilancio sportivo ed amministrativo.
- 13.5 In caso di scioglimento della società, la regolarità delle operazioni sarà controllata dai Sindaci Revisori.

14 SCIoglimento DELLA SOCIETA'

- 14.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione dei 4/5 dei Soci aventi diritto di voto, esprimendo voto singolo personale sia in prima che in seconda sessione.
- 14.2 La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria avente come O.d.G. unico, la richiesta di scioglimento dell'Associazione, deve essere firmata dai 4/5 dei Soci aventi diritto di delega con richiesta al Presidente che incaricherà i Sindaci Revisori della verifica delle firme.
- 14.3 In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio servirà a coprire eventuali debiti, mentre l'utile rimanente verrà donato a Enti Sportivi che agiscono sul territorio, con la esclusione di qualsiasi beneficio ai Soci.
- 14.4 l'eventuale operazione sarà condotta dai Sindaci Revisori.
- 14.5 in caso di scioglimento nessun'altra Associazione potrà appellarsi o inserire nella sua denominazione "GRUPPO SPORTIVO FRAORE" ed utilizzare lo stemma in questo Statuto descritto.

I. NORME INTEGRATIVE.

Poiché in data 15 Aprile 2005, convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in sessione straordinaria, non si è raggiunti i 2/3 dei Soci per validare le modifiche al precedente Statuto, i Consiglieri presenti di comune accordo decidono di dichiarare valido il presente documento per usi sportivi e fiscali, in attesa della futura Assemblea Generale dei Soci da convocare nuovamente in sessione straordinaria a data da destinarsi.

Il presente documento annulla il precedente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO